

Schema del piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente

Premessa

Obiettivo del presente documento è quello di definire in modo organico la pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente, così come richiesto dal comma 612 dell'art. 1 l. 190/2014.

A tale scopo, si è proceduto secondo logiche di fondo e sulla base di criteri di valutazione esposti in modo compiuto nella relazione tecnica allegata ed alla quale si rimanda.

Per comodità di rappresentazione, gli allegati A e B intendono offrire il quadro completo sia della situazione esistente, che dell'impatto esercitato su di essa dalle scelte di revisione compiute e che si intendono, appunto realizzare.

Più precisamente:

- l'allegato A espone il riepilogo della situazione esistente, comprensivo delle scelte che nel frattempo sono già state compiute dall'ente al riguardo, nonché delle principali informazioni sulle singole società ritenute utili a comporre gli elementi di giudizio sui quali fondare le decisioni da assumere;
- l'allegato B rappresenta gli esiti delle valutazioni condotte sulle singole società, i criteri seguiti e le motivazioni addotte¹.

La pianificazione degli interventi di razionalizzazione²

¹ nell'allegato B, saranno esplicitate solo le decisioni nuove rispetto a quelle già prese ed evidenziate in allegato A sotto la colonna "interessate da precedenti decisioni"

² aggregare, nelle diverse parti del piano che seguono, le informazioni che – nell'allegato sub A – sono riferite alle singole società

Alla data di redazione del presente piano, sono riconducibili alla Camera di commercio di Macerata le seguenti tipologie di partecipazione societaria:

- n° 2 partecipazioni in imprese collegate non azionarie
- n° 7 altre partecipazioni azionarie
- n° 7 altre partecipazioni non azionarie

Rispetto ad esse, sono già in corso di dismissione – ex art. 1, co. 569, l. n° 147/2013, ovvero per decisione autonoma dell'ente – n°9 partecipazioni, così suddivise per ognuna delle tipologie sopradette

- n° 2 partecipazioni in imprese collegate non azionarie
- n° 3 altre partecipazioni azionarie
- n° 4 altre partecipazioni non azionarie

Riguardo alle restanti società o partecipazioni, sono state confermate le seguenti:

- n° 1, quali società in house per le quali non è venuto meno il nesso di strumentalità che aveva portato – a seconda dei casi - alla loro costituzione o all'ingresso nel capitale sociale;
- n° 5, quali società che svolgono servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.;
- n° 1, quali società il cui mantenimento della partecipazione è stato deciso sulla base del criterio e della motivazione associati ad ognuna di esse riferito nell'allegato A).

Le società o le partecipazioni per le quali si è stabilito di addivenire – rispettivamente alla cessione, sono:

- n°7, quali società per le quali è stata valutata la sostanziale obbligatorietà della dismissione, in forza dei limiti introdotti dal legislatore alle decisioni dell'ente in materia;

- n° 2, quali società per le quali, pur essendo ammissibile la partecipazione ad esse, è stato deciso lo scioglimento o la liquidazione della quota per le motivazioni a fianco di ciascuna riportate nell'allegato A);

Risparmi attesi

I risparmi attesi dalle liquidazioni/cessioni previste ammontano complessivamente a € 9.865,00 per contributi obbligatori (quote consortili, etc) per l'anno 2015 e per gli anni successivi.

Modalità e tempi di attuazione

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano sono state individuate sulla base della normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate; i tempi previsti risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle opzioni prescelte (scioglimento, scorporo ramo d'azienda, alienazione quota).

allegato B	Tipologia decisione				criterio utilizzato	motivazioni	modalità e tempi di attuazione
	Società	conferma	liquidazione	cessione quote			
Agroqualita' – società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	le finalità e l'attività ben si inquadrano nelle linee strategiche adottate dal Consiglio camerale e quindi necessarie alla proprie finalità istituzionali	
Infocamere S.cons.p.a.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	l'attività svolta è anche prevista dalla normativa vigente sul funzionamento degli enti locali	
Tecnoholding S.p.a.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. e, specificando che in questo caso societario il criterio di cui alla lett. b "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" non viene rispettato,	necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mediante anche la distribuzione di dividendi annuali ai propri soci, destinati alle attività	
IC Outsourcing S.c.r.l.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	necessaria al perseguimento delle proprie attività	
ISNART – Istituto nazionale ricerche turistiche S.c.p.a.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	le finalità e l'attività ben si inquadrano nelle linee strategiche adottate dal Consiglio camerale e quindi necessarie alla proprie finalità istituzionali	
Sibilla Soc. cons. a r.l.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	le finalità e l'attività ben si inquadrano nelle linee strategiche adottate dal Consiglio camerale e quindi necessarie alla proprie finalità istituzionali	
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.	si	no	no	no	∅ legge n. 190/2014, art. 1 comma 611: criterio lett. a,	necessaria al perseguimento delle proprie attività istituzionali	

(1) si tratta delle fattispecie che riguardano società per le quali si ritiene di differire la decisione (ad es., per accordi da prendere con altre istituzioni locali), ovvero società partecipate in forma indiretta (per le quali la decisione passa di necessità per il coinvolgimento degli organi societari)